



Ministero Dell'Istruzione

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TARTINI"

Scuole dell'Infanzia - Primarie e Secondarie di I grado

Via Vicentini, 21 - 35136 Padova tel. 049/8713688 - fax 049/8718952

e-mail: pdic83000d@istruzione.gov.it – pec: pdic83000d@pec.istruzione.it – web: <http://www.tartinipadova.edu.it>
Codice meccanografico: PDIC83000D C. F. 80015140280 Codice univoco: UF16KQ

Ai Genitori degli alunni

Ai Referenti Covid della scuola

A Tutto il personale

Oggetto: Procedura operativa per la gestione dei contatti di casi di Covid-19 all'interno delle scuole e dei servizi educativi per l'infanzia

L'allegato 1 all'Ordinanza della Regione del Veneto n.2 del 4.1.2021 introduce delle novità rispetto a quanto in oggetto che comportano un cambiamento nella gestione da parte della scuola.

La novità più significativa consiste nel fatto che, senza operare le distinzioni precedentemente introdotte fra ordini di scuola, in presenza di un solo caso positivo in una classe, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, i contatti identificati nella classe stessa, saranno posti in quarantena da parte degli operatori del SISP competente per territorio.

In attesa di comunicazione del SISP la scuola sospende l'attività in presenza ed attiva la Didattica Digitale Integrata.

Coloro che sono stati identificati come contatti scolastici eseguiranno un test di controllo al termine della quarantena (indicativamente al 10° giorno). Il SISP programma i test previsti al termine del periodo di quarantena, comunicando alla scuola le modalità e le tempistiche di svolgimento.

Nell'eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena, l'alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena della durata totale di 14 giorni. La riammissione all'eventuale attività didattica in presenza è comunque subordinata all'assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19. In questo caso i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico consegneranno al referente Covid d'istituto un'autocertificazione che attesti l'assenza di sintomatologia durante tutto il periodo di isolamento.

Il SISP territorialmente competente provvederà a definire e comunicare alle scuole le modalità per la riammissione dei "contatti scolastici" al termine della quarantena, prevedendo uno dei seguenti percorsi:

- comunicazione da parte del SISP alla scuola del termine della quarantena;

- presentazione direttamente alla scuola, da parte del genitore/operatore, del referto di negatività del test eseguito nei tempi stabiliti dall'Azienda ULSS, e indicati nell'attestazione di inizio quarantena.

La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena in quanto contatti di caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP secondo l'organizzazione locale.

Gli attestati di fine quarantena, possono essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai Pediatri di Libera Scelta o Medici di Medicina Generale.

L'alunno/operatore scolastico persistente positivo, potrà interrompere l'isolamento ed essere riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/ Medico di Medicina generale sulla base dell'organizzazione locale dopo 21 giorni dall'inizio sintomi o effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la negativizzazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Maria Rampazzo

Si allega Allegato 1 all'Ordinanza n. 2 del 4/01/2021